



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

Polo Tecnologico "Di Sangro-Minuziano Alberti"

con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: fgis03700v@istruzione.it - pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdasangrominuzianoalberti.edu.it

Tel 0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico **FGIS03700V**

Circolare n. 108

I.I.S.S. "A. Minuziano - Di Sangro Alberti"
Prot. 0001188 del 05/02/2022
(Uscita)

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Alla RSU
Al RLS
Al RSPP
Al Medico competente
Al Sito Web

Oggetto: Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, art. 6

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 29 del 04-02-2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"*.

In particolare, l'art.6 (*"Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo"*) del medesimo Decreto-Legge - che abroga l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ed il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - stabilisce che nelle scuole secondarie di secondo grado:

- **con un caso di positività nella stessa classe**

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

- **con due o più casi di positività nella stessa classe**

- a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, o che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni), l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 in regime sanitario di autosorveglianza (in tal caso per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde,

controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 direttamente a scuola);

- b) per gli altri studenti sia prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni in tal caso si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, effettuato anche in centri privati abilitati. Per i successivi cinque giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti indossano la mascherina FFP2.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Tutti sono invitati a prendere visione del Decreto-Legge in oggetto e ad attenersi a quanto in esso stabilito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Campagna
f.to digitalmente